

Spett.le

**Garante per la Protezione dei dati
personali**

(00186) Roma (RM)

Piazza di Monte Citorio n. 121,

PEC: consultazionecookie@gpdp.it

Lecce, 18 marzo 2013

**OGGETTO : Partecipazione alla consultazione pubblica avviata ai sensi
dell'art. 122, comma 1, del D.lgs. 196 del 2003 – proposta di informativa
semplificata**

Premesso che :

- l'art. 1, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 69 del 28 maggio 2012 ha modificato il primo comma dell'art. 122 del D.lgs. n. 196 del 2003 (di seguito Codice Privacy) in materia di *Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente*; il comma così sostituito prevede la possibilità di archiviare le informazioni *nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente* ovvero la possibilità di accedere ad *informazioni già archiviate* solo se *il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso* (ove richiesto) *dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3*;

- in data 19 novembre 2012, Codesta Autorità ha avviato, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del Codice, una consultazione pubblica volta ad individuare le modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del medesimo Codice, da fornire preliminarmente agli utenti/contraenti di una rete di comunicazione elettronica, riguardante l'archiviazione delle informazioni, o l'accesso a quelle già archiviate, negli apparecchi terminali degli stessi;
- ABIRT (Advisory Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei dati personali) è un organismo nazionale che opera in seno ad ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) la cui missione è quella di rappresentare, sostenere e tutelare a livello nazionale i Responsabili del trattamento che, tra non poche difficoltà, devono garantire un'adeguata protezione di tali dati personali, in base alla normativa vigente.

Considerato che:

1. si reputa necessario che l'informativa breve, di cui all'art. 13, comma 3, del Codice Privacy, debba necessariamente indicare oltre al Titolare del trattamento, anche e soprattutto la finalità perseguita e ciò, in particolare, quando la stessa consista nel realizzare una *profilazione* degli utenti/contraenti, finalizzata alla successiva attività di *direct marketing*;
2. si reputa necessario, inoltre, che l'informativa breve indichi il "luogo" presso il quale l'utente/contraente può prendere visione dell'informativa *completa*, comprendente tutte le informazioni precisate dall'art. 13, comma 1 del Codice Privacy, comprese quelle relative all'adempimento dell'obbligo di notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice (cioè, nel caso di "*dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare*

abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti"). In particolare, sarebbe opportuno che l'informativa breve rimandasse ad una pagina web specifica propria del gestore del sito che usa i dati in argomento, in qualità di titolare del trattamento, in modo tale che l'interessato possa associare allo stesso, in maniera semplice e diretta, la titolarità del trattamento. Quest'ultimo punto è di notevole importanza soprattutto in relazione ai c.d. cookies di "terze parti" utilizzati da soggetti differenti rispetto al gestore del sito che l'utente/contraente sta visionando.

In questi casi, si ritiene che la comunicazione debba essere chiara e comprensibile per descrivere come funziona la raccolta delle informazioni attraverso l'utilizzo dei cookies. L'informativa, quindi, dovrebbe contenere:

- l'identità delle terze parti e i relativi contatti;
- i tipi di dati raccolti ed utilizzati;
- la finalità del trattamento;
- il meccanismo per esprimere facilmente il consenso;
- una sezione dedicata alle "scelte dell'utente".

Potrebbe essere utile anche inserire una "lista delle terze parti" ed i link ulteriori ai rispettivi siti, dove rintracciare ulteriori informazioni sulle corrispondenti privacy policy.

In ogni caso, potrebbe essere altresì utile adottare una schermata e/o un banner fisso che tenga conto e rammenti – ad ogni accesso al sito interessato – all'utente/contraente, le sue "preferenze" consentendogli di revocare e/o disattivare i cookies.

Si ritiene comunque che l'esigenza di informare l'utente/contraente non può essere considerata soddisfatta con la semplice indicazione del *luogo fisico*

presso il quale è possibile prendere visione dell'informativa *completa*, e ciò anche perché questa modalità non soddisfa l'esigenza di celerità e immediatezza di informazione richieste dalla legge in materia.

3. L'informativa in questione dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utente/contraente. Tra le differenti modalità, si evidenzia la possibilità di utilizzare:

a. il *dialog box* (in italiano finestra di dialogo) ovvero altro elemento grafico (in inglese *widget*) che permetta al sistema ed all'utente/contraente di comunicare fra loro tramite la visualizzazione di informazioni, la richiesta di comandi o entrambe. In particolare si suggerisce l'utilizzo di una *Modal dialog*, ovvero una finestra c.d. "figlia" che richieda all'utente/contraente un'interazione prima che egli possa ritornare ad operare sull'interfaccia "madre", in modo da impedire il normale flusso di esecuzione (in inglese *workflow*) dell'applicazione nella finestra principale, senza una necessaria accettazione da parte dell'utente/contraente. In tale caso l'utente/contraente è obbligato a interagire con il sistema manifestando la sua volontà di accettare o meno il trattamento;

b. la *barra di stato persistente* che informa della presenza di cookie, rimanda ad una pagina con le specifiche e, se accettate, sparisce; viceversa il messaggio rimane se invece non vengono accettate. Nel rilevare la possibilità di considerare tale strumento come soddisfacente dell'obbligo di mettere a disposizione l'informativa all'utente/contraente, si evidenzia, tuttavia, che lo stesso non interrompe l'attività in corso e, quindi, non obbliga lo stesso ad accettare o meno il trattamento effettuato da parte del gestore del sito ovvero di terze parti, dandogli quindi la possibilità di navigare ugualmente anche se l'utilizzo dei cookies non è stato accettato.

c. la *warning bar* ovvero il messaggio fisso che informa della presenza del trattamento e dà all'utente/contraente la possibilità di accettare o meno il trattamento.

d. un semplice punto di menu denominato "cookie". Anche tale ultimo strumento non permette di acquisire l'accettazione del trattamento, ma solo di informare dell'utilizzo di cookies.

La molteplicità di strumenti astrattamente utilizzabili è dovuta al fatto che è necessario ben interpretare la seguente locuzione: *"l'archiviazione di cookie sui terminali degli utenti deve essere preliminarmente portata a conoscenza degli stessi mediante una chiara informativa, resa con le modalità semplificate di cui all'art. 13, comma 3 del Codice. Ciò vale a prescindere dalla necessità di ottenere il consenso degli utenti o dei contraenti (vedi punto precedente)"* (punto 4 delle faq in materia di cookies del Garante) e, quindi, resta in dubbio se l'utente/contraente debba o meno confermare il trattamento *a prescindere dalla necessità di ottenerne il suo consenso*.

Sicuramente interessanti sembrano essere a nostro avviso le considerazioni contenute nel parere n. 16/2011 - WP 188 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex art. 29 della direttiva 95/46/CE, relativo alla raccomandazione dell'EASA/IAB sulle buone prassi in materia di pubblicità comportamentale online, adottato l'8 dicembre 2011. Nel parere viene precisato che *"per essere conforme alla legislazione, l'informativa pertinente deve essere quindi fornita direttamente agli utenti in forma chiara e comprensibile prima che avvenga il trattamento; non è sufficiente che l'informazione sia "disponibile" da qualche parte sul sito web visitato dall'utente"* (punto II . 1 del parere) . Dal parere, quindi, si evince l'obbligo in capo ai Titolari del trattamento di informare, attraverso l'utilizzo di uno strumento idoneo, l'utente/contraente *prima* dell'utilizzo dei dati in questione. L'utilizzo di una semplice *barra di stato persistente*, ovvero un semplice punto di menu denominato "cookie", non possono pertanto essere considerati sufficienti a raggiungere la finalità propria della legge, proprio perché l'informativa dagli stessi contenuta non sarebbe né chiara né adeguata - come invece richiesto (anche) da Codesta Autorità Garante – e per di più il loro utilizzo non attribuirebbe al Titolare alcuna prova dell'avvenuta ricezione dell'informativa da parte dell'utente/contraente, ma costituirebbe solo prova di aver messo a disposizione l'informativa. Al contrario l'utilizzo del *dialog box*

permetterebbe al Titolare del trattamento di dimostrare l'univoca associazione dell'informativa all'utente/contraente, e al suo consenso laddove richiesto;

4. l'informativa di cui si discute potrebbe inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati in relazione alle singole finalità perseguite dal trattamento;

5. per quanto concerne l'acquisizione del consenso sembra opportuno e necessario prendere in considerazione il parere n. 04/2012 sottoscritto dal Gruppo di Lavoro per la tutela dei dati ex art. 29 della direttiva 95/46/CE, *relativo all'esenzione dal consenso per l'uso di cookies* adottato il 7 giugno 2012. Il Gruppo di lavoro dopo un'accurata analisi delle differenti tipologie di cookies esenti o non dal consenso, si sofferma sulla modalità di acquisizione dello stesso e in particolar modo su quella dell'acquisizione del consenso all'utilizzo di più cookies oppure cookies con più finalità (punto 2.4 del parere). Il Gruppo non ritiene necessario che il Titolare del trattamento presenti un "banner" distinto o una richiesta di consenso per ciascun cookie o ciascun scopo. Al contrario, ritiene sufficiente un unico riquadro informativo ed un unico consenso, presentato in modo chiaro ed esaustivo. Tale modalità di acquisizione del consenso al trattamento di più informazioni per più finalità, è stata già indicata come modalità idonea a rispettare la normativa anche nel su richiamato parere n. 16/2011 - WP 188 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex art. 29 della direttiva 95/46/CE.

A nostro avviso il Gruppo di lavoro ex art 29 semplifica in maniera eccessiva l'acquisizione del consenso. Infatti, considerando la possibilità di acquisire un unico generale consenso per qualsivoglia cookies o finalità, tale circostanza inibisce la possibilità da parte dell'utente/contraente di accettare un trattamento piuttosto che un altro. Un esempio potrebbe chiarire meglio la situazione: si consideri il caso in cui l'utente/contraente si trovi di fronte a due trattamenti con medesime finalità, ma effettuati da due soggetti differenti, l'uno per una profilazione finalizzata alla successiva attività di *direct marketing*, effettuata da parte del gestore del sito internet che si sta visitando, l'altro – tramite i c.d. cookies di "terze parti" – effettuato da parte di soggetti terzi. In tale circostanza l'utente/contraente, applicando le

direttive del Gruppo, non avrebbe la possibilità di accettare un trattamento piuttosto che l'altro, ma solo la possibilità di accettare (o meno) in maniera generica la presenza dei due cookies. Conseguentemente, si reputa necessario l'utilizzo di "banner" distinti per ogni tipologia di trattamento in modo tale da dare all'utente/contraente la possibilità di scegliere quale trattamento accettare o meno. Molto utile potrebbe essere un richiamo all'opinione n. 194 del WP29 sul Cookies Consent Expiration (Parere 04/2012 relativo all'esenzione dal consenso per l'uso di cookie) soprattutto per richiamare la terminologia delle varie categorie di cookies. Considerato quanto sopra, si allega una proposta di informativa breve che si ritiene racchiuda tutti gli elementi necessari in grado di garantire una scelta libera e consapevole dell'utente/contraente. Si precisa che lo strumento più idoneo a rendere nota all'utente/contraente l'informativa in questione è il *dialog box*, proprio perché, come meglio sopra specificato, il trattamento, attraverso l'utilizzo di tale strumento, avviene solo dopo una esplicita accettazione da parte dell'utente/contraente.

Si evidenzia, inoltre, come Codesta Autorità Garante potrebbe consigliare ai vari titolari del trattamento (gestori dei siti web) anche alcune ulteriori soluzioni alternative (da non scartare in favore di una sola specifica soluzione al problema del conferimento dell'informativa e alla raccolta del consenso) quali:

- l'utilizzo di una barra in fondo alla pagina web e, relativamente ai "targeting cookies", la possibilità di impedire la navigazione se l'utente non esprime la sua volontà;
- la possibilità di informare l'utente e acquisire il suo consenso all'utilizzo di cookies nei termini e nelle condizioni d'uso di registrazione al sito e/o ai suoi servizi (nei siti web in cui tali documenti contrattuali siano presenti).

Potrebbe essere opportuno anche l'inserimento delle modalità di utilizzo dei cookies in apposite pagine web dedicate al settaggio circa l'utilizzo del consenso per ricordare in futuro all'utente le sue preferenze espresse, specificando le varie tipologie di cookies presenti, distinti sulla base della terminologia inglese maggiormente utilizzata dagli sviluppatori dei siti web come di seguito specificato:

Cookies esenti dal consenso

1. "User-input" cookies
2. Authentication cookies
3. "User centric" security cookies
4. Multimedia player session cookies
5. Load balancing session cookies
6. UI customization cookies
7. Social plug-in content sharing cookies

Cookies non esenti dal consenso

1. Social plug-in tracking cookies
2. Third party advertising
3. First party analytics.

Hanno partecipato alla redazione del presente documento:

Valentina Frediani, coordinatore nazionale ABIRT

Graziano Garrisi, vice-coordinatore nazionale ABIRT

Franco Cardin, vice-coordinatore nazionale ABIRT

Giovanni Nazzaro, coordinamento ABIRT

Patrizia Ghini, coordinamento ABIRT

Luca Giacomuzzi, coordinamento ABIRT

Michele Perla, coordinamento ABIRT

Lino Fornaro, coordinamento ABIRT

Si porgono distinti saluti.

Il Presidente ANORC
Andrea Lisi



ALLEGATO

Informativa semplificata ex art. 13, comma 3, del D.lgs. 196/03 per l'utilizzo dei cookies. Questo sito web utilizza i seguenti cookies:

STRICTLY NECESSARY COOKIES	Informazioni che consentono unicamente di effettuare la trasmissione di una comunicazione sulla rete elettronica, ovvero un servizio da te espressamente richiesto	link
PERFORMANCE COOKIES	Informazioni che consentono di fornirti una migliore esperienza del servizio offertoti. (i tuoi dati sono trattati in forma anonima)	link
FUNCTIONALITIES COOKIES	Informazioni che consentono di ricordare determinate operazioni da te eseguite	link
TARGETING COOKIES	Informazioni che consentono la tua profilazione al fine di fornirti pubblicità mirata.	Link gestore sito e nel caso di terze parti Consenti al trattamento ? ☐ SI ☐ NO

Per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03 è possibile contattare il Titolare del trattamento [\[inserire il soggetto titolare del trattamento\]](#) al seguente indirizzo e-mail [\[inserire indirizzo e-mail\]](#).

Oppure concepire una schermata e/o banner fisso che rammenti - ad ogni accesso al sito interessato - all'utente/contraente, almeno per i cookies, anche di terze parti, soggetti a consenso, le preferenze rese e permettendo a questi di modificare la sua volontà.

Se vuoi ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookies visita la pagina [\[inserire il link. E' l'alternativa all'inserimento dei link per ciascuna delle opzioni di cookies\]](#), dove troverai l'informativa completa e maggiori informazioni anche sul trattamento dei tuoi dati personali.

Informativa per l'utilizzo di cookies di "terze parti"

Le tue scelte sui cookies utilizzati da terze parti

Le società sotto elencate possono raccogliere e utilizzare cookies e informazioni finalizzati a *[specificare marketing, direct marketing, profilazione e pubblicità comportamentale]*. Utilizza le seguenti caselle di spunta per esprimere il tuo consenso al trattamento. È possibile disattivare o attivare le società di seguito elencate e regolare le preferenze individualmente per ogni società.

Attiva o disattiva i cookie individualmente:

Nome società	☐ SI	☐ NO
Nome società	☐ SI	☐ NO
Nome società	☐ SI	☐ NO